

Prot. 22/2015 INT.



Tribunale di Isernia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia
Ordine Forense di Isernia

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI
MONOCRATICHE E COLLEGIALI**

1. L'orario di inizio delle udienze penali è fissato alle ore 9,30 e va rispettato (con un margine minimo di tollerabilità). Eventuali camere di consiglio possono essere fissate tra le ore 9,00 e le 9,30.

Al fine di assicurare l'assistenza in udienza, nel caso in cui la stessa si protragga oltre l'ordinario orario lavorativo, potrà esservi una turnazione tra il personale in Cancelleria.

2. L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari), è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, nonché all'ammissione ed eventuale definizione dei giudizi con rito abbreviato.

In tale udienza non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti, prima della formale ammissione ad opera del giudice, non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici ed il giudice non ne autorizza la citazione. Il giudice, ove in prima comparizione abbia comunque la presenza di testimoni, periti e consulenti tecnici, sull'accordo delle parti pubbliche e private, potrà procedere all'istruttoria; questa, di regola, si svolgerà dopo la trattazione di tutti gli altri giudizi, qualora comporti un significativo ritardo nella chiamata degli altri procedimenti.

L'udienza di prima comparizione sarà ancora dedicata altresì all'istruttoria sia per i processi per i quali già sia stata autorizzata - in ossequio alla precedente prassi - la citazione dei testi sia per i processi per i quali, nonostante la predetta previsione per il futuro della cd. udienza filtro, il giudice autorizzerà la citazione dei testi a causa dell'avvicinarsi del termine prescrizionale o per altri motivi

di urgenza. Le parti provvederanno esclusivamente in tali casi alla richiesta di autorizzazione della citazione per la prima udienza dell'indicazione della lista dei testi.

Per i processi particolarmente complessi, il giudice provvederà ad una calendarizzazione delle udienze.

3. Nel rito monocratico, salvo esigenze particolari, all'inizio di ciascuna udienza, il giudice fa una ricognizione di tutta l'udienza e quindi chiama per primi i processi da rinviare per qualunque ragione (impedimenti, ecc.), poi quelli definibili senza istruttoria (patteggiamenti, prescrizioni, rimissioni di querela, ecc.), successivamente quelli da trattare con istruttoria e, infine, quelli per la discussione.

L'ordine anzidetto potrà essere derogato in caso di richiesta scritta e documentata di trattazione del processo in un orario determinato, sempre che il giudice ritenga accoglibile la richiesta medesima.

Vi sarà, pertanto, un ordine di trattazione in base alla tipologia di attività da svolgere. Non si possono, tuttavia, predefinire i limiti di ciascuna fascia oraria, stante la inevitabile variazione delle stesse a causa dei possibili e frequenti imprevisti (ad esempio, il numero delle definizioni mediante riti alternativi o il numero dei testi presenti).

Per le discussioni complesse o in ogni caso in cui vi sia l'accordo delle parti, si potrà stabilire altresì la fissazione di un orario pomeridiano.

In sede di rinvio del processo, il giudice e le parti potranno concordare l'orario delle attività da compiersi.

Nell'ambito di ciascuna fascia di trattazione di cui al primo comma, sarà data preferibilmente precedenza alle parti, ai difensori e ai testi provenienti da altra sede o con problemi di salute o altre esigenze documentate o comunque evidenti (ad es. donne in stato di gravidanza).

Ai fini di una maggiore razionalizzazione, i difensori indicheranno tendenzialmente almeno sette giorni prima dell'udienza l'intento di richiedere riti alternativi, rinvii e quant'altro.

4. Anche nel rito collegiale e nel rito "supermonocratico" verranno adottati, in quanto compatibili, i criteri di cui all'art. 3.

5. Il giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e sulla vetrata esterna della Cancelleria della Sezione Penale entro le ore 12:00 del giorno precedente l'udienza. In calce a detto ruolo verrà riportata la dicitura di cui all'art. 3, co.1, partendo dalle parole 'All'inizio di ciascuna udienza...?'.




I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.

Il ruolo è compilato secondo le seguenti modalità: sono indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, le iniziali del nome e del cognome dell'imputato, il titolo di reato, ogni altra utile indicazione.

Il ruolo che viene affisso non contiene il nome e il cognome per esteso dell'imputato e delle persone offese.

6. Tra le ore 13,30 circa e le ore 15,00 circa, il giudice potrà sospendere per 30/45 minuti per la pausa pranzo.

7. I magistrati e i difensori (allorché trattano il proprio processo), per poter trattare la causa, hanno l'obbligo di indossare la toga.

8. Il pubblico ministero, i difensori e le parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti al rito camerale.

Anche ai fini del miglior utilizzo delle attrezzature informatiche/telematiche, il Giudice monocratico potrà tenere la camera di consiglio nel proprio ufficio ed il Collegio potrà tenere la camera di consiglio nell'ufficio del Presidente o di un Giudice *a latere*.

9. Qualora, per impedimento del giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, debba essere rinviata l'intera udienza, la Cancelleria dovrà esporre avviso nella Cancelleria stessa e darne comunicazione alla segreteria del Procuratore, alla segreteria del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale, affinché avvertano gli iscritti.


10. In assenza del Giudice, la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero. In caso di camere di consiglio complesse, il Giudice sospende l'udienza sicché il pubblico ministero potrà legittimamente lasciare l'aula per dedicarsi ad altre incombenze del proprio Ufficio, salvo a farvi ritorno immediatamente non appena riconvocato.

Ove sia previsto un turno tra diversi magistrati della Procura nella trattazione dei singoli fascicoli, il pubblico ministero non potrà allontanarsi dall'aula di udienza prima che arrivi il successivo.

11. In ogni udienza dovrà essere assicurata la presenza di almeno un difensore di ufficio il quale dovrà, anch'egli, rispettare l'orario delle 9,30. Lo stesso, inoltre, fatta salva la possibilità di un turno con i colleghi, non potrà lasciare l'aula di udienza prima che arrivi altro difensore di ufficio.

12. I rapporti con i *media* sono regolati dall'apposito Protocollo che si allega e che qui si intende integralmente richiamato.

13. Il presente Protocollo va fornito al giudice da parte del cancelliere in ogni udienza e potrà essere pubblicato sui siti *web* dei relativi sottoscrittori.



14. Il contenuto del su esteso Protocollo dovrà applicarsi, ove compatibile, anche alle udienze fissate dal GIP e dal GUP.

Isernia, il

IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE DI ISERNIA

(dott. Vincenzo Di Giacomo)

Di Giacomo

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ISERNIA

(dott. Federico SCIOLI)

F. Sciolì

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

(avv. Marciano Moscardino)

Moscardino

IL MAGISTRATO COLLABORATORE DEL SETTORE PENALE

(dott.ssa Vera Iaselli)

Iaselli

Depositato in Segreteria

23.1.15

[Signature]
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Sig. Annino MATEGALE)



PROTOCOLLO D'INTESA


A TUTELA DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI UMANI

DELLA PERSONA INDAGATA O IMPUTATA

E DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Tribunale di Isernia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia concordano modalità e condizioni di lavoro degli Operatori dell'informazione nelle aule di giustizia, al fine di salvaguardare la dignità ed i diritti umani della persona indagata o imputata, ma anche il diritto-dovere di cronaca e la diffusione di notizie di rilevanza pubblica nell'ambito di un corretto rapporto tra Magistrati, Avvocati, Indagati/Imputati, Testimoni, altre Parti del processo, nonché con Giornalisti e Radio/Tele/CineOperatori (per i quali il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti e il Presidente dell'Associazione della Stampa del Molise hanno già firmato il presente protocollo presso il Tribunale di Campobasso), si conviene, in ossequio ai principi normativi dettati in materia (per i quali vedasi l'Allegato al presente protocollo), che:

- 1) La libertà d'informazione e di critica costituisce diritto insopprimibile dei Giornalisti, nel rispetto delle norme dettate a tutela della vita privata, familiare, del domicilio e della personalità altrui.
- 2) Salvo quanto previsto nei punti successivi, non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando lo sfruttamento commerciale rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
- 3) Ai sensi dell'art. 147 disp. att. cpp ed ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il Presidente o il Giudice monocratico con ordinanza, se le Parti lo consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.



L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle Parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi precedenti, il Presidente o il Giudice monocratico vieta la ripresa delle immagini di Parti, Testimoni, Periti, Consulenti tecnici, Interpreti e di ogni altro Soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472, co. 1, 2 e 4 cpp.

- 4) Al fine della ripresa fotografica, fonografica, visiva, o audiovisiva ovvero della trasmissione radiofonica o televisiva delle udienze e delle Parti (se queste vi consentono), secondo quanto previsto nel precedente punto 4, prima dell'inizio dell'udienza (ore 9,30) ciascun Operatore e Giornalista dovrà accreditarsi presso il Cancelliere presente in udienza, indicando il nome della Testata o Emittente e le proprie complete generalità, riscontrate da apposito documento d'identità, i cui estremi verranno raccolti a verbale.

Dopodiché, il Presidente o il Giudice monocratico, in apertura di ogni processo, chiederà espressamente alle Parti (Imputato, Responsabile civile, Parte civile, altre Parti, Testimoni, Periti, Consulenti tecnici, Interpreti, Presidente o Giudice o Corte, Pubblico Ministero, Avvocati, Cancellieri, altri Soggetti che devono essere presenti) se consentono o meno alla ripresa delle loro immagini, sempre che la legge non ne faccia divieto, riportandolo a verbale secondo i moduli già da ultimo predisposti ed in uso presso il Tribunale di Campobasso.

Il consenso potrà essere eventualmente revocato in qualsiasi momento.

Una volta avvenuto l'accredito e raccolto il consenso delle Parti in relazione ad un processo, non sarà necessario procedervi di nuovo per le ulteriori udienze in cui detto processo viene rinviato.

- 5) Salva l'essenzialità dell'informazione, il Giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
- 6) Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il Giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
- 7) E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale, ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di

- coercizione fisica (come, ad esempio, l'accompagnamento da parte della forza pubblica del detenuto o del fermato o del soggetto sottoposto a misura cautelare, ancorché non ammanettato), salvo che la persona vi consenta o che ciò sia necessario per segnalare abusi.
- 8) E' possibile sostare ed effettuare riprese negli atri e nelle pertinenze del Tribunale, applicando quanto sopra riportato a tutela delle Parti, nel senso che per riprendere queste ultime occorre il loro consenso.
- 9) Tutte le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano a collaborare ai fini dell'attuazione e del rispetto dello stesso, per quanto di competenza, anche allo scopo di garantire che le modalità di esecuzione delle misure cautelari, delle traduzioni, della disciplina delle udienze e delle relative riprese (ove ammesse, ai sensi dei precedenti articoli) salvaguardino i diritti della persona ad esse sottoposta.
- 10) Ferma restando la facoltà da parte di chiunque di segnalare ai competenti Organi disciplinari e/o alla competente Autorità Giudiziaria eventuali violazioni, analoga segnalazione potrà essere sottoposta al Presidente del Tribunale, il quale potrà a sua volta informarne il Presidente del Collegio penale e/o il Giudice monocratico, affinché ne tenga conto ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 147 disp. att. cpp.

Isernia,

Il Presidente Reggente del Tribunale di Isernia

(dott. Vincenzo Di Giacomo)

V. Di Giacomo

Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia

(dott. Federico Scioli)

F. Scioli

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia

(avv. Marciano Moscardino)

Il Magistrato Collaboratore del Settore Penale

(dott.ssa Vera Iaselli)

V. Iaselli

Depositato in Segreteria

23.1.15

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA
(Sig. Annino MATERALE)



ALLEGATO A

AL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA ODIERNA

NORMATIVA

A TUTELA DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI UMANI DELLA PERSONA INDAGATA O IMPUTATA

////////////////////////////////////

COSTITUZIONE

Art. 27, 2° co.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

NUOVO CODICE ETICO DELLA MAGISTRATURA (approvato il 13/11/2010 dal C.D.C. dell'A.N.M.)

Art. 11 – La condotta nel processo

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, ... agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

LEGGE N. 69/1963 (Ordinamento della professione di Giornalista)

Art. 2 – Diritti e doveri

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.

LEGGE N. 633/1941, come modificato da ultimo dalla Legge n. 2/2008 (Diritto di autore)

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

ART. 147 DISP. ATT. CPP - Riprese audiovisive dei dibattimenti

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.

2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472 commi 1, 2 e 4 del Codice.

(Secondo la motivazione di Cass. civ., I, 25/6/2002, n. 9249, il consenso di cui al 3° co. potrebbe essere anche tacito. Con riferimento al problema della necessità o comunque dell'opportunità che il Giudice richieda espressamente l'eventuale consenso ai soggetti di cui al 3° co., va peraltro oggi valutata la conformità o meno del suddetto orientamento giurisprudenziale con quanto sancito dal succitato art. 11 del Nuovo Codice Etico della Magistratura approvato il 13/11/2010).

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice sulla *privacy*) – ALL. A Codici di deontologia/a.1
Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Art. 8 - Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.

LEGGE N. 354/1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

ART. 42-BIS (Traduzioni), come inserito dalla Legge n. 492/1992

1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili.

ART. 277 CPP

Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

ART. 114, co. 6-BIS CPP (comma aggiunto dalla Legge n. 479/1999) - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona private della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

Art. 115 CPP - Violazione del divieto di pubblicazione.

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

ART. 684 CP - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

Art. 650 CP - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 323 CP - Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

E, comunque, Cass., ss.uu. civ., 11/11/2008, n. 26972 afferma la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc pure "quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni)". Giurisprudenza ormai pacifica: cfr. es. Cass. civ., L, 24/5/2010, n. 12593; Cass. civ., III, 25/9/2009, n. 20684; Cass. Civ., III, 9/4/2009, n. 8703; Cass. civ., L, 19/2/2008, n. 29832.

Depositato in Segreteria

23.1.15

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Sig. Annino MATERIALE)

